



**TEREASFALTI S.R.L.**

Via San Vincenzo, 4/7  
16121 Genova  
Tel. 010/543664 r.a. Fax 010/543766  
E-mail: tereasfalti@tiscalnet.it

COIBENTAZIONI - IMPERMEABILIZZAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI  
RIVESTIMENTI ANTIACIDI



CERTIFICATO N° .....

DEL .....

## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La **GROUPAMA ASSICURAZIONI** alle condizioni della polizza N. 1101774  
Responsabilità Civile di Installazione, di cui a tergo è riportato  
un estratto delle Condizioni, presta la propria garanzia fino a euro

**€ 500.000,00**  
**per anno**

**per errori di installazione e/o posa in opera**  
**e per il costo di riparazione e/o rifacimento e/o rimpiazzo**  
del pacchetto impermeabilizzante realizzato dalla ditta

**TEREASFALTI S.R.L.**

La garanzia ha durata di

**10 anni**

Beneficiario

Ubicazione Immobile

Tipo e quantità dei materiali impiegati

Inizio Garanzia dalle ore 24.00 del

**GROUPAMA ASSICURAZIONI**

Agenzia di Verona di  
Frapporti Fusco  
Corso Cavour, 34  
tel. 045/8031813 - fax 045/8030320



**TEREASFALTI S.R.L.**

## **ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE N. 1101774**

### **1) Oggetto dell'assicurazione**

Premesso che viene considerato "pacchetto impermeabilizzante" il sistema di "impermeabilizzazione continua" costituito da uno o più elementi e/o strati funzionali, in cui per definizione deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal normale uso, comprese coibentazioni e barriere vapore che formano corpo unico con l'impermeabilizzazione, ciò premesso:

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei pacchetti impermeabilizzanti realizzati dall'Assicurato.
- b) La Società rimborsa le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori di installazione dei pacchetti impermeabilizzanti, nonché le spese sostenute per la ricerca del guasto in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori stessi, che abbia provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a), o che rendano le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate.
- c) La Società rimborsa le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali "strati di protezione" e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei pacchetti impermeabilizzanti.

### **2) inizio e termine della garanzia**

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del "pacchetto impermeabilizzante" al Committente, e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto.

Resta inteso che in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione (vedi art. 18 delle Condizioni Generali); questa estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari al massimale per sinistro che resta comunque il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque sia il numero dei sinistri.

### **3) Rischi esclusi dall'Assicurazione**

*Sono esclusi dalle garanzie i danni:*

- a) derivanti da da errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza del prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati;
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il pro-dotto lo richieda;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatagli dalla legge;
- f) causati da dolo dell'Assicurato, e/o degli installatori incaricati o loro dipendenti, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
- g) dovuti a mancato rispetto, nella effettuazione dei lavori, delle norme tecniche minime d'installazione e/o posa in opera, dettate dalle case Fornitrici dei prodotti installati;
- h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o in opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente o da terzi da questi incaricati;
- l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all'uso, guerre, tumulti popolari, trombe d'aria, uragani, terremoti, ecc.;
- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a lavori di impermeabilizzazione sotto falda;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattivi, ecc.).
- q) causati dalle cose trascinate dal vento;
- r) di qualunque natura e comunque occasionati o indirettamente o indirettamente, seppure in parte all'asbeto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'asbeto medesimo;

### **4) Limiti di risarcimento**

Il massimale di € 500.000,00 rappresenta il massimo rimborso della Società per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.